



Circolare informativa n° 21 del 28 ottobre 2016

Anatocismo bancario e autorizzazione del cliente alla banca¹

Dall'1.10.2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari. In particolare è previsto che:

- gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31.12 di ogni anno;
- gli interessi passivi relativi a aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si "trasformano" in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca. Poiché l'autorizzazione legittima l'applicazione del c.d. anatocismo, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi, il cliente, al fine di evitare tale meccanismo, non deve rilasciare l'autorizzazione e deve provvedere al pagamento degli interessi utilizzando altre risorse finanziarie. Considerato che a fronte di tali novità le banche stanno inviando alla clientela le relative comunicazioni, compreso il modulo per il rilascio dell'autorizzazione, va posta particolare attenzione a quanto in esse contenuto.

Relativamente alla periodicità di conteggio degli interessi, ancorché sia confermata la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, viene ora fissato un termine minimo di conteggio, comunque non inferiore ad 1 anno.

In particolare, gli interessi sono conteggiati:

- il 31.12 di ciascun anno;

¹ Art. 120, comma 2, TUB - Dall'1.10.2016

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valore su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo

- in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Per i contratti stipulati in corso d'anno il conteggio è effettuato il 31.12.

Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora.

Autorizzazione preventiva

Al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, ossia all'1.3, a fronte dell'autorizzazione, anche preventiva, del cliente, gli stessi sono addebitati sul conto; la somma addebitata è considerata capitale. L'autorizzazione all'addebito sul c/c, con conseguente capitalizzazione degli interessi, legittima di fatto l'applicazione dell'anatocismo. Infatti, gli interessi si "trasformano" in capitale e pertanto sull'importo capitale incrementato degli interessi saranno calcolati ulteriori interessi. Il cliente può revocare l'autorizzazione in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Pertanto la banca non può addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31.12. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione, la stessa potrebbe procedere alla compensazione degli interessi passivi utilizzando le disponibilità presenti sugli (eventuali) c/c attivi. Diversamente, il cliente dovrà effettuare il relativo pagamento utilizzando altre risorse finanziarie. Va evidenziato che nel contratto può essere previsto che, dal momento in cui gli interessi divengono esigibili, il debito per interessi sia estinto utilizzando i fondi accreditati sul conto sul quale è regolato il finanziamento. In mancanza delle suddette modalità di recupero la banca avvierà la procedura di messa in mora del cliente.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

CICR Comunicato stampa 5.8.2016

"Il cliente e la banca possono pattuire - al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi)".

Interessi creditori

Gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12. La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale

Le nuove disposizioni si applicano "al più tardi" agli interessi maturati dall'1.10.2016.